

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 08/04/2021

FATTO

[In relazione ad un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della sua retribuzione, sottoscritto il 2/10/2008 ed estinto anticipatamente nel 2014 in corrispondenza della 63^a rata rispetto alle 120 inizialmente previste, il ricorrente, assistito da una società di consulenza di sua fiducia, dopo avere invano esperito reclamo, si è rivolto a questo Arbitro al fine di ottenere il rimborso dall'intermediario convenuto dell'importo complessivo di euro 1.041,56 per le quote, calcolate sulla base del criterio *pro rata temporis* ed al netto degli abbuoni già ricevuti in conto estintivo, delle commissioni finanziarie e dei costi assicurativi non maturate a seguito della prefata estinzione anticipata.

Il ricorrente ha chiesto, altresì, il pagamento degli interessi legali a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento a quello del rimborso.

Pur avendo ricevuto il ricorso, l'intermediario non ha trasmesso proprie controdeduzioni.]

DIRITTO

[La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del sottoscritto finanziamento, a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Occorre al riguardo premettere che in subjecta materia è intervenuta una decisione dell'11/9/2019 della Corte di Giustizia Europea (sentenza "*Lexitor*"), con la quale è stato



chiarito che, in ipotesi di prematura estinzione di un contratto di credito ai consumatori, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito deve includere tutti i costi posti a carico del medesimo.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le conseguenze applicative della stessa rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo riferite alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Va aggiunto che, nella suddetta decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha, altresì, ritenuto che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.*

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle voci di costo che il ricorrente chiede in rimborso per effetto dell'intervenuta estinzione anticipata.

Al riguardo, ritiene, anzitutto, questo Collegio che hanno indubbio carattere *recurring* le



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

commissioni finanziarie di euro 2.368,84, addebitate alla lettera c) dell'art. 2 del contratto che ci occupa, attesoche la clausola che le descrive fa promiscuo ed opaco riferimento ad una serie di attività di natura eterogenea, alcune delle quali relative alla sola fase preliminare alla concessione del prestito, mentre altre certamente riferibili alla fase di esecuzione e gestione del rapporto contrattuale per l'intera durata dell'ammortamento.

Tenuto conto della vita residua del finanziamento all'epoca della sua prematura estinzione (57 rate rispetto alle 120 inizialmente programmate) e dell'abbuono di euro 464,51 già eseguito in conto estintivo, l'importo dovuto in rimborso per le suddette commissioni finanziarie è pari ad euro 660,69.

Passando agli oneri assicurativi, previsti in contratto per euro 1.134,48, questo Collegio, valutata l'invalidità e l'inefficacia della clausola del contratto che esclude la loro parziale riduzione in ipotesi di estinzione anticipata, ritiene che il rimborso delle relative quote non maturate debba, anch'esso, procedere secondo il generale criterio *pro rata temporis*, parametrato alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto.

In particolare, considerato che la stessa parte istante da atto di avere già ricevuto per oneri assicurativi un rimborso di euro 158,01, la cifra residua dovuta per siffatta voce di costo risulta pari ad euro 380,87.

In definitiva, per tutti i suesposti rilievi, l'intermediario è tenuto alla restituzione della somma complessiva di euro 1.041,56 come dettagliata nel seguente prospetto sinottico:

rate complessive	120	rate scadute	63	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	57	TAN	4,50%					
Denominazione	% rapportata al TAN		24,53%					
Commissioni finanziarie				2.368,84 €	Recurring	1.125,20 €	464,51 €	660,69 €
Oneri assicurativi				1.134,48 €	Recurring	538,88 €	158,01 €	380,87 €
Totale								1.041,56 €

Al ricorrente vanno, altresì, riconosciuti gli interessi legali sulla anzidetta somma dovuta in rimborso, ma ciò dalla data del reclamo quale atto di formale messa in mora. |

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.041,56, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. |

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI